

LA CULTURA DELLE REGOLE : STORIA DEL DIRITTO CIVILE ITALIANO di Guido Alpa (parte quarta)

Della concezione fascista del diritto conviene considerare alcuni aspetti: la disciplina dei principi generali, la disciplina della proprietà e la disciplina del lavoro.

PRINCIPI GENERALI:

L'espressione "principi generali" non può essere intesa e usata senza collocarla nel suo svolgimento storico. I redattori del codice civile del 1942 infatti non ignorano questa storia, ma profittano della menzione dei principi generali per darle un senso.

Ritroviamo per la prima volta in un codice italiano l'espressione "principi generali di diritto" a proposito dell'interpretazione della legge nei casi dubbiosi nel Codice Civile Albertino. La formula è analoga a quella austriaca, ma qui è soppresso ogni riferimento al diritto naturale: i principi riguardano il diritto, inteso come complesso di regole giuridiche. La formula poi passa nel Codice Civile del 1865 ma la dottrina non vi pone attenzione. Solo intorno agli anni '20 inizia un dibattito che non porta a nessun risultato: la dottrina è divisa, qualcuno accosta i principi al diritto naturale, qualcun altro all'equità.

Nel 1932, al primo congresso giuridico italiano Sergio Panunzio propone di aggiungere all'espressione principi generali di diritto l'aggettivo "corporativo". La sua proposta non viene accolta ma verrà accolta a distanza di sei anni quella di Arrigo Solmi il nuovo ministro della giustizia nella versione di "principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato", dove con ordinamento giuridico si intende non solo il complesso delle regole vigenti, ma anche la tradizione scientifica nazionale, cioè il diritto romano e comune.

Il tema torna di attualità alla fine degli anni Trenta dove ci si chiede se al Codice Civile debbano essere anteposti delle regole di manifesto che potrebbero essere incluse tra i principi generali o essere sostitutive di essi. Il dibattito si chiude con l'opzione per la conservazione dell'espressione "principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato" e con l'apposizione della Carta del Lavoro all'inizio del codice, senza tuttavia integrarlo.

I principi generali dell'ordinamento si identificano con quelli del regime fascista, come riflessi della Carta del lavoro e quindi dell'ordinamento corporativo.

LA PROPRIETÀ:

La concezione fascista della proprietà è espressa nel corso di un congresso organizzato a Genova nel 1939: le discussioni si incentrano sulla nozione di funzione sociale della proprietà, funzione sociale collegata con i limiti della legge al potere egoista del proprietario.

Si pongono poi in luce le nuove norme sugli atti emulativi, si collega la proprietà all'impresa e si insiste sui poteri dello Stato di intervenire quando il proprietario non usa o non si cura della proprietà.

IL LAVORO :

Il lavoro viene elevato a "dovere sociale" e compito dello Stato fascista è di comporre i conflitti sociali mediante gli organismi corporativi. Gli altri apporti della concezione fascista sono: maggior tutela all'istituto del matrimonio: lo Stato deve intervenire nell'educazione dei figli secondo i principi della morale e del "sentimento nazionale fascista"; maggior protezione dei minori, in particolare quelli abbandonati che devono essere inseriti in istituti appositi e rafforzamento della quota di riserva nella successione testamentaria.

Nel **1940** vi è il progetto di unificazione del codice di commercio e del codice civile. Progetto accolto favorevolmente sia dalla dottrina che dai giuristi: viene inserita nel codice civile la

disciplina dell'impresa, impresa ora divisa a seconda che sia agricola o commerciale, piccola, media o grande.

Nel **1942** entra in vigore con regio decreto il codice civile. Codice civile diviso in sei libri : 1- delle persone e della famiglia; 2- delle successioni, 3- della proprietà, 4- delle obbligazioni, 5- del lavoro, 6- della tutela dei diritti.

L'ordine di esposizione del nuovo codice è originale, si supera lo schema tripartito di Gaio del vecchio codice diviso in tre libri : *persone, cose, azione* per seguire ora un filo logico: dapprima si analizza la persona fisica , poi la persona all'interno della famiglia, si passa poi al trasferimento dei rapporti e dei beni per causa di morte, seguono le obbligazioni, l'impresa e il lavoro e finalmente gli istituti residuali.

Il codice civile ci appare come un'opera compatta, una serie di regole coordinate tra di loro. In realtà dietro ad ogni regola vi è una sua storia: si scoprono così radici romane, nozioni canoniche (il matrimonio), regole medievali (la figura di persona giuridica), regole provenienti dall'Illuminismo e dalla Rivoluzione francese (capacità giuridica), del Codice di Commercio del 1882, dalle leggi speciali della prima guerra mondiale, dalle leggi speciali introdotte nell'epoca del regime fascista e nel periodo bellico.

Conoscere la storia di una regola è utile anche per applicarla: l'interpretazione storica non è determinante, ma concorre con le altre tecniche a definire il significato di una disposizione.

Nonostante le diverse origini storiche queste regole hanno una caratteristica comune: la loro attualità, si piegano alle esigenze di volta in volta emergenti.

Le ambizioni del legislatore con la creazione di questo codice civile erano: creare un testo normativo organico, onnicomprensivo, destinato a durare nel tempo e comprensibile a tutti. Proprio questo ultimo punto viene naufragato nel riscontro della scarsa accessibilità del linguaggio tecnico. Per ovviare a questo i codificatori del 1942 provvedono a rivedere il testo del progetto del codice civile ai puristi della lingua italiana.

E' per questo che oggi accanto al linguaggio comune, con espressioni tipo fosso, animale, muro ecc.. troviamo anche un linguaggio più giuridico come "contratto", "buona fede".

CONTENUTI DEL CODICE CIVILE:

- *Disposizioni preliminari*: troviamo norme che regolano le fonti, l'interpretazione e il diritto internazionale privato.
- *Il libro I. Le persone e la famiglia*: viene regolata la nozione di persona fisica, persona giuridica e la nozione di associazione e fondazione. Assolutamente innovativa è la disciplina dei diritti della personalità, sia per la identificazione di alcuni aspetti della persona (nome, pseudonimo, immagine, onore, reputazione), sia per la disciplina degli atti di disposizione del corpo, sia per la disciplina dei rimedi. In materia dei rapporti personali fra coniugi invece, i rapporti divengono più netti, la posizione dei figli legittimi continua a prevalere su quella dei figli naturali e incestuosi, la famiglia di fatto è ignorata. Ci vorrà diverso tempo perché queste disposizioni mutino.
- *Il libro II. Successioni*: rispetto alla disciplina del codice previgente, l'attuale codice apporta poche innovazioni: qualche miglioramento alla disciplina della accettazione con beneficio d'inventario, della rinuncia, dell'eredità giacente, la riduzione delle cause di nullità delle disposizioni testamentarie ecc.
- *Il libro III. La proprietà*: le innovazioni introdotte sono molteplici: viene regolamentata la proprietà a seconda che sia fondiaria o edilizia, si disciplina la comunione, si introduce la disciplina del condominio e sono disciplinate figure di intervento pubblico ispirate a un interesse collettivo da tutelare in via d'urgenza, come le confische e le requisizioni.
- *Il libro IV. Le obbligazioni*: l'istituto fondamentale di questo libro è il credito. Il libro IV contiene importanti novità :viene ampliato l'intervento dello Stato nelle trattative private, si

pensi alle clausole generali, al controllo delle condizioni generali del contratto, alla sostituzione automatica di clausole ecc. ma nonostante tutto viene data prevalenza alla libertà del singolo: la libertà contrattuale delle parti ha la prevalenza sulle direttive del legislatore.

- *Il libro V. Il lavoro*: è un libro innovativo dove viene inserita la disciplina organica del rapporto del lavoro e la disciplina delle imprese, ora divise a seconda che siano commerciali o agricole, piccole, medie o grandi.
- *Il libro IV. La tutela dei diritti*: è un libro residuale dove sono inseriti tutti gli istituti e le regole che non trovano collocazione altrove, tra cui le prove, pubblicità, responsabilità, garanzie patrimoniali ecc.

Con la caduta del regime fascista si apre il dibattito sulla opportunità di abrogare i codici introdotti: l'opinione dominante è quella della conservazione dei codici dato le novità introdotte.

Per questo motivo nel dopoguerra compaiono i primi commentari al codice, le prime monografie, e i primi manuali, tra cui i più importanti sono quelli di Barbero, Torrente e Trabucchi. Un'altra opera da ricordare è quella di Gino Gorla: "Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico" dove per la prima volta si usa un metodo comparativo: Gorla impiega la comparazione per spiegare le ragioni di somiglianza e di differenza tra i diversi sistemi giuridici e per verificare il diritto in azione.

Si arriva al 1948: anno dell'emanazione della Costituzione italiana. Costituzione ben diversa da quella precedente dello Statuto Albertino. Quest'ultimo era una costituzione flessibile e breve, dove le disposizioni introduttive riguardavano la persona del re e il suo ruolo, la prima disposizione era dedicata alla religione cattolica e poi seguivano i diritti e i doveri dei cittadini e le regole sull'ordine giudiziario. La Costituzione invece si apre con le norme che tutelano la persona e i c.d. "diritti inviolabili"; tali norme offrono protezione al singolo, sia inteso individualmente, sia nelle formazioni dove si svolge la sua personalità (art 2). Nella parte prima, che tratta dei diritti e doveri dei cittadini, vengono sanciti importanti diritti della persona, dalla inviolabilità personale a quella del domicilio, del segreto di corrispondenza al diritto di associazioni. La nostra costituzione se si fa confronto con quelle europee è quella più completa che offre più protezione alla tutela dei diritti.